



Città di Maranello

# COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

## ORDINANZA N. 180 DEL 01/10/2019

**OGGETTO :** RETTIFICA ORDINANZA N. 179/2019 AVENTE AD OGGETTO ADOZIONE DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.

Il Sindaco

**Richiamata** l'ordinanza n.179/2019 avente ad oggetto "Adozione di limitazioni alla circolazione veicolare e di misure per la gestione della qualità dell'aria e il progressivo allineamento ai valori fissati dall'Unione Europea di cui al D. Lgs. N.155 del 13.08.2010;

**rilevato che** per mero errore materiale, non sono stati inseriti gli allegati e nel testo sono presenti refusi che debbono essere modificati come di seguito indicato:

1. "verificato che:
  - la popolazione residente nel Comune di Maranello al 31/12/2018 è pari a 17.680 abitanti;
  - il Comune di Maranello non è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017 così come aggiornati dalla Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018;"
2. "atteso che il DPR 74/2013:  
....omississ...
  - All'art. 4 fissa i limiti massimi orari giornalieri di esercizio degli impianti che, per la zona E, in cui ricade il territorio comunale di Maranello, è di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;"
3. "richiamati altresì:  
....omississ...
  - l'allegato A – parte 2° del DPR 412/1993 che posiziona il Comune di Maranello in Zona E"
4. "ORDINA

Nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo dal 01/10/2019 al 31/03/2020 nella fascia oraria 8:30 – 18:30, è fatto obbligo a chiunque di rispettare all'interno delle aree urbane del territorio dell'abitato di Maranello (frazioni comprese) il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore:

- a. veicoli alimentati a BENZINA PRE EURO e EURO 1;
- b. veicoli alimentati a GASOLIO (diesel) PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;
- c. ciclomotori e motocicli PRE EURO.

Il presente provvedimento non si attua nelle giornate festive di venerdì 01/11/2019, mercoledì 25/12/2019,

giovedì 26/12/2019, mercoledì 01/01/2020 e lunedì 6/01/2020.

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al presente punto 1) esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli);
- autoveicoli elettrici e ibridi;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli a GPL e a metano;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi Allegato A al presente provvedimento);
- altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato (vedi Allegato B al presente provvedimento);”

ritenuto pertanto di modificare il dispositivo dell'ordinanza n. 179/2019 come riportato al precedente punto 4;

### ORDINA

- 1) Nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **dal 01/10/2019 al 31/03/2020** nella **fascia oraria 8:30 – 18:30**, è fatto obbligo a chiunque di rispettare all'interno delle **aree urbane del territorio dell'abitato di Maranello il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore:**
  - a. veicoli alimentati a **BENZINA PRE EURO e EURO 1**;
  - b. veicoli alimentati a **GASOLIO (diesel) PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3**;
  - c. **ciclomotori e motocicli PRE EURO.**

Il presente provvedimento non si attua nelle giornate festive di venerdì **01/11/2019**, mercoledì **25/12/2019**, giovedì **26/12/2019**, mercoledì **01/01/2020** e lunedì **6/01/2020**.

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al presente punto 1) esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli);
- autoveicoli elettrici e ibridi;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli a GPL e a metano;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi **Allegato A** al presente provvedimento);
- altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);

- 2) **Dal 15.10.2019 al 31.03.2020, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**

- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 con classe di prestazione emissiva inferiore a 2 stelle, così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M.

Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati almeno 2 stelle) è fatto comunque **obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN

ISO 17225-2:2014.

3) La messa in atto sull'intero territorio comunale dei seguenti provvedimenti a partire dal giorno **15/10/2019 e sino al 31/03/2020**:

- a) **di ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici**, che, pertanto, **non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere**;
- b) **di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati** (fino a massimo 19°C + 2°C di tolleranza nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C + 2°C di tolleranza nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali), così come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.

**Sono esclusi dall'applicazione del presente punto gli edifici rientranti nelle seguenti categorie:**

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti a piscine, saune, palestre e assimilabili;
- edifici adibiti a scuole, luoghi di studio, teatri o assimilabili;
- edifici con impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche,
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, così come individuati all'art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013.

**Le disposizioni di cui ai p.ti 2 e 3 sono sospese dal giorno 24.12.2019 e sino al 06.01.2020 compresi.**

#### **RENDE NOTO CHE**

- a) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "*Nuovo codice della Strada*", ovvero:
  - Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 679,00;
  - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio; sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- b) L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

#### **AVVERTE**

L'ordinanza diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle misure di limitazione alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

#### **DISPONE INOLTRE CHE**

La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada relativamente alle limitazioni alla circolazione stradale e al Corpo di Polizia Municipale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure per quanto riguarda le restanti misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento d'informazione ritenuto idoneo per garantire ampia e tempestiva divulgazione.

**ALLEGATO A: AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 54 DEL CODICE DELLA STRADA**

- 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
  - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
  - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
  - f) telai con selle per il trasporto di coils;
  - g) betoniere;
  - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
  - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
  - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
  - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
  - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
- 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
  - a) trattrici stradali;
  - b) autospazzatrici;
  - c) autospazzaneve;
  - d) autopompe;
  - e) autoinnaffiatrici;
  - f) autoveicoli attrezzi;
  - g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
  - h) autoveicoli gru;
  - i) autoveicoli per il soccorso stradale;
  - j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
  - k) autosgranatrici;
  - l) autotrebbratrici;
  - m) autoambulanze;
  - n) autofunebri;
  - o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
  - p) autoveicoli per disinfezioni;
  - q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
  - r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
  - s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
  - t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
  - u) autocappella;
  - v) auto attrezzate per irrorare i campi;
  - w) autosaldatrici;
  - x) auto con installazioni telegrafiche;
  - y) autoscavatrici;
  - z) autopercoratrici;
  - aa) autosega;

- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;
- dd) autoveicoli per uso abitazione;
- ee) autoveicoli per uso ufficio;
- ff) autoveicoli per uso officina;
- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii)** altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

## **ALLEGATO B: ALTRI VEICOLI AD USO SPECIALE OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

- I) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- II) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- III) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- IV) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- V) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- VI) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- VII) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- IX) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- XI) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo
- XIII) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- XIV) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV) carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI) veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali, purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- XVII) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
- XVIII) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della

fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

- XIX) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- XX) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. n. 261/99) e veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 o muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.

*Maranello , li 01/10/2019*

Il Sindaco  
Luigi Zironi / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*